SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA ----

(N. 2215)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore DE PONTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 LUGLIO 1975

Istituzione e regolamentazione del mercato ristretto presso le Borse valori

Onorevoli Senatori. — È ben nota da tempo la necessità di provvedere alla regolamentazione ufficiale del cosiddetto « mercato ristretto »; necessità ed urgenza che hanno trovato unanime consenso anche in seno alla Commissione finanze e tesoro del Senato in occasione dell'indagine sulla situazione delle Borse valori in Italia.

La recente decisione della Corte di cassazione in materia — sollevando seri dubbi, sia pure non ex professo, sulla legittimità del « mercatino » — ha ulteriormente puntualizzato la necessità di questa regolamentazione. Infatti l'intervento del superiore organo della Magistratura ha praticamente paralizzato tutta l'attività di questo mercato mobiliare che, pur essendo marginale alle Borse valori, era ormai diventato — in molti anni di attività — un utile punto di riferimento per una ragguardevole massa di risparmiatori (oltre trecentomila).

Considerata la crescente difficoltà delle imprese di reperire i mezzi finanziari necessari all'ammodernamento ed alla gestione degli impianti e considerata altresì la crescente preoccupazione creata dallo sbilancio fra capitale di rischio e capitale di prestito avveratosi nel passato processo di finanziamento del nostro apparato produttivo, è di tutta evidenza l'opportunità di favorire il reperimento diretto di capitale di rischio anche nei confronti di quelle imprese che, per ragioni obbiettive e per motivi soggettivi, non possono o non vogliono quotarsi al listino ufficiale delle Borse valori.

Si aggiunga che vi sono alcune categorie di enti che per clausole societarie o particolare natura giuridica non possono accedere al mercato ufficiale (Banche popolari eccetera). Come ultima considerazione si rileva che il « mercato ristretto » svolge una im-

LEGISLATURA VI --- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

portante funzione di promozione alla conoscenza ed alla utilizzazione delle Borse valori, consentendo una opportuna « acclimatazione » per quei titoli che, pur aspirando alla quotazione ufficiale, desiderano fare un periodo di rodaggio in un mercato meno aperto. In questo spirito la prevista facoltà attribuita alla « Commissione nazionale per le società e la Borsa » di ammettere d'ufficio a quotazione i titoli « abitualmente e largamente negoziati » (articolo 3, lettera d] della legge n. 216) trova nell'attività del mercato ristretto un prezioso ausilio.

Tutto ciò premesso il proponente ritiene che si debba riportare con urgenza alla normale attività il « mercato ristretto » e, pur dando atto al lodevole impegno fin qui posto in essere dagli agenti di cambio per autoregolamentare tale attività, ritiene altresì che sia opportuno l'intervento del legislatore in materia.

Pertanto, con l'articolo 1 si propone di autorizzare la pubblica negoziazione di valori immobiliari non iscritti al listino ufficiale, ricalcando — in modo semplificato — le regole della Borsa valori, ed avendo ovviamente cura di tenere temporalmente distinta l'attività del mercato ristretto rispetto all'attività sui titoli del listino. Si è ritenuto di mantenere anche la possibilità di operare « a termine » — con opportune garanzie di copertura — visto l'uso consolidato e diffuso di tale tipo di contrattazione nel nostro mercato mobiliare.

L'ultimo comma dell'articolo 1 e l'articolo 2 confermano alla Commissione nazionale per le società e la Borsa il diritto-dovere di regolamentare l'attività del mercato ristretto. L'articolo 3 completa la necessaria regolamentazione di questa attività.

Il proponente si augura che il presente disegno di legge ottenga il sollecito consenso del Parlamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Presso le Borse valori della Repubblica è autorizzata la pubblica negoziazione di valori mobiliari non iscritti alla quotazione ufficiale.

Le contrattazioni saranno effettuate per contanti, quando lo richieda il particolare regime di circolazione dei titoli, e a termine con l'osservanza delle norme di cui alla legge 4 dicembre 1939, n. 1913, nei giorni fissati, per ciascuna Borsa valori, con decreto del Ministro del tesoro, su proposta della Commissione nazionale per le società e la Borsa, sentito il Consiglio nazionale degli ordini degli agenti di cambio, e in ore diverse da quelle destinate alla contrattazione dei valori quo-

LEGISLATURA VI -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tati ufficialmente, per il tramite degli agenti di cambio e dei loro rappresentanti.

La Commissione nazionale per le società e la Borsa, qualora le condizioni di mercato lo richiedano, potrà disporre, sentiti gli organi di Borsa, che tutte le contrattazioni si svolgano per contanti anche per singole Borse valori.

Art. 2.

L'ammissione alla negoziazione di cui all'articolo 1 è deliberata dalla CONSOB, previo parere del Comitato direttivo degli agenti di cambio, su domanda della società emittente.

L'ammissione alla negoziazione può essere revocata con decisione della CONSOB, previo parere o su proposta del Comitato direttivo degli agenti di cambio. Essa si intende decaduta con l'ammissione del titolo alla quotazione ufficiale presso una delle Borse valori della Repubblica.

Art. 3.

Si applicano alle contrattazioni di cui al precedente articolo 1 le norme sulla vigilanza della CONSOB e sulla disciplina dello svolgimento delle riunioni di Borsa e della attività e responsabilità professionali degli agenti di cambio.

Il Comitato direttivo degli agenti di cambio rende noti, con apposita pubblicazione, i quantitativi ed i prezzi relativi alle contrattazioni effettuate nelle riunioni.

È fatto divieto a chiunque di formare o pubblicare qualsiasi altro listino di prezzi dei valori mobiliari ammessi alla negoziazione secondo la presente legge.

Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione del divieto di cui al precedente comma è punita con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 10.000.000.

La sanzione amministrativa è applicata dall'Intendente di finanza. Si osservano le disposizioni degli articoli da 9 a 13 della legge 3 maggio 1967, n. 317.